

STATUTO

Fondazione Un Passo per te

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Un passo per te Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Un passo per te - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Pisa, Ospedaletto, Via di Capiteta n.22.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del CTS, finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Lo scopo prioritario della Fondazione è quello di mettere a disposizione risorse e attività clinico-scientifica per la pubblica utilità.

Nello specifico la Fondazione si pone, nell'ambito delle malattie neuromuscolari, attraverso una operatività condivisa tra le parti, l'obiettivo di:

sviluppare un'attività di ricerca traslazionale attraverso la gestione di attività cliniche in modo tale da trasferire rapidamente i risultati ottenuti a beneficio della popolazione, garantendo prestazioni clinico-assistenziali di alta qualità nonché l'utilizzo di strumentazioni e terapie di ultima generazione. L'attività di ricerca si avvarrà della collaborazione con Università, enti privati di ricerca, altre Fondazioni e Società Scientifiche sia nazionali che internazionali, per raggiungere lo scopo di cui al presente punto, attraverso specifiche convenzioni o accordi tra le parti che definiscano e disciplinino il core delle attività, le prestazioni dovute da ciascuna parte, le modalità di utilizzo dei mezzi e del personale necessari ;

contribuire allo sviluppo di centri neurologici che siano di riferimento sia nazionale che internazionale e creare collaborazioni con i centri di riconosciuto riferimento già esistenti dove, secondo standard di eccellenza, venga realizzata una ricerca biomedica di alto profilo che possa essere integrata con le attività assistenziali;

contribuire alla erogazione da parte delle strutture competenti di servizi di clinica, diagnostica e assistenziali adeguati alla tipologia di attività e scopi della Fondazione e che rispecchino i principi di utilità e solidarietà sociale;

favorire collaborazioni con aziende e realtà imprenditoriali che operano nel settore sanitario in cui, secondo le proprie specifiche competenze e responsabilità di ruoli, si operi una ricerca deontologicamente adeguata, secondo le linee di indirizzo della Fondazione, finalizzata allo sviluppo di terapie e ausili tecnologici utili al miglioramento della qualità di vita dei pazienti ;

favorire la migliore assistenza possibile ai pazienti e alle loro famiglie attraverso l'interazione con Ospedali e strutture assistenziali del territorio, fornendo anche attività di consulenza e di supporto ;

creare e consolidare relazioni di valore con le Associazioni dei pazienti, importanti tramite dei principali bisogni e delle attese dei pazienti nei confronti delle strutture sanitarie, attraverso una interazione attiva che porti allo sviluppo di progettualità scientifiche, cliniche e sociali finalizzate alla realizzazione di ogni più idoneo

supporto ed intervento che possa essere di beneficio alla loro qualità di vita;
fornire formazione e aggiornamento a favore di figure professionali coinvolte a vario titolo nell'assistenza ai pazienti in maniera diretta attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e indirettamente attraverso la produzione di materiale educativo, di concerto con Università, enti di formazioni pubblici e privati nazionali e internazionali

diffondere "informazione consapevole", adeguata per contenuti e forma, per accrescere la conoscenza nella popolazione generale sulle malattie muscolari, sui bisogni dei pazienti e sugli interventi possibili per migliorarne la qualità di vita. Tale scopo verrà perseguito attraverso eventi di divulgazione, campagne di sensibilizzazione, creazione di materiale informativo che verrà distribuito attraverso vari canali, i cui contenuti saranno selezionati e approvati dal Comitato Scientifico

La Fondazione quindi, al fine di sostenere gli scopi di cui sopra attraverso le relative attività, potrà usufruire di fonti di sostentamento come regolamentato dalla normativa vigente su proventi e attività di raccolta fondi, come esplicitato agli articoli 8 e 9 del presente statuto e utilizzare tali fonti per:

- finanziare borse di studio, assegni di ricerca, dottorati attraverso bandi appositi e regolamentati;

- usufruire del patrimonio per l'acquisto e la locazione di beni mobili e immobili.

Articolo 4 - Oggetto

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

Interventi e prestazioni sanitarie;

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Formazione universitaria e post-universitaria;

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del CTS, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000.

Articolo 8 - Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione

- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- f) i proventi derivanti dal risarcimento danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 15 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) Il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, "Vice Presidente");
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata);
- g) il Comitato Scientifico

Articolo 16 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori.

Al Consiglio di indirizzo compete di:

- a) approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.
- b) approvare il regolamento e il piano di attività relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nominarne i membri, determinandone il compenso.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione della Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio di Indirizzo, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio di Indirizzo;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per

disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
o) di nominare un Comitato Scientifico e di stabilirne funzioni e ruoli;
Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo se previsto.

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 a un massimo di 15 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

A favore degli organi della Fondazione, quali Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. A favore degli stessi possono essere inoltre corrisposti compensi individuali che siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque di importo non superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

I Consiglieri sono liberamente rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua elezione.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21 - Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Articolo 24 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono liberamente rieleggibili.

Articolo 25 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

A favore dell'Organo di controllo può essere disposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. A favore dello stesso può essere inoltre corrisposto un compenso individuale che sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque di importo non superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 26 - Partecipanti

Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 27 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 - Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 29 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 31 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: NANNIPIERI FRANCO EMIRENO - MORIANI GIOVANNI - GABRIELE SICILIANO - ANDREA PALLA - PIETRO BRACCO - MONICA RIVAROLI - MARINA MANNUCCI Notaio